Numero di raccolta generale 28524/2026
Data pubblicazione 06/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott.ssa LINA RUBINO - Presidente -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Dott.ssa MARILENA GORGONI - Consigliere -

Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

Notificazione a mezzo p.e.c. - Indirizzo del destinatario risultante da INI-PEC e non da ReGIndE - Nullità - Conseguenze.

Ad. 9/9/2026 AC

R.G.N. 2298/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2298/2025 R.G.

proposto da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] (c.f. [redacted]), con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente -

contro

[redacted] S.C.A.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] (c.f. [redacted]), con domicilio digitale *ex lege*

- controricorrente -

e contro

[redacted] - intimato -

avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1577 del 12/9/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Michele Cisterna;

letta la memoria del ricorrente;

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

RILEVATO CHE:

– [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Benevento, [redacted] e [redacted] chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo nel sinistro stradale verificatosi il 19 giugno 2015 in [redacted]

– il giudice di primo grado, con la sentenza n. 711 del 23 giugno 2020, rigettava integralmente la domanda risarcitoria proposta dall'attore, condannandolo alle spese di lite;

– [redacted] proponeva appello innanzi al Tribunale di Benevento;

– [redacted] e [redacted] eccepivano la tardività dell'appello e l'inammissibilità dell'impugnazione, assumendo che la sentenza di primo grado era stata notificata il 2 luglio 2020 al difensore costituito di [redacted] e che il termine breve per impugnare era ormai decorso;

– il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1577 del 12 settembre 2024, accoglieva l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello: rilevava che la sentenza di primo grado era stata notificata il 2 luglio 2020 all'avv. [redacted] procuratrice costituita nel giudizio di primo grado, mediante p.e.c.; conseguentemente il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione, anche tenendo conto della sospensione feriale, era scaduto il 2 settembre 2020, mentre l'atto di appello era stato notificato soltanto il 5 ottobre 2020;

– il giudice di secondo grado riteneva valida la notificazione effettuata all'indirizzo p.e.c. del difensore risultante da pubblici registri, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale;

– avverso tale decisione [redacted] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;

– resisteva con controricorso [redacted]

– il Pubblico Ministero presentava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

– il ricorrente depositava memoria *ex* art. 380-*bis*.1, comma 1, c.p.c.;

– all'esito della camera di consiglio del 9/9/2026, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-*bis*.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE:

– col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 16-*sexies* del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla L. 228 [*rectius*, 221]/2012 e succ. mod., con riferimento alla corrispondenza degli indirizzi p.e.c. all'elenco pubblico di cui all'art. 7 DM 44/2011»; il ricorrente sostiene che la notificazione della sentenza di primo grado non era idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, poiché era stata eseguita a un indirizzo PEC estratto dall'INI-PEC e non risultava dimostrata la coincidenza con l'indirizzo presente nel ReGIndE;

– il motivo è fondato;

– dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale di Benevento ha reputato tempestivamente notificata la sentenza di primo grado all'avv. [redacted] procuratrice costituita nel giudizio davanti al Giudice di Pace, attribuendo rilievo alla circostanza che l'indirizzo PEC utilizzato dal notificante risultasse dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e ritenendo pertanto decorso il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. prima della proposizione dell'appello;

– tale conclusione non è conforme ai principî affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di notificazioni telematiche al difensore;

– secondo un orientamento consolidato, in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto degli artt. 149-*bis* c.p.c. e 16-*ter* del d.l. n. 179 del 2012, per i soggetti iscritti nel Registro generale

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

degli indirizzi elettronici (ReGIndE) l'indirizzo cui la notificazione deve essere effettuata è unicamente quello risultante da tale registro; ne consegue la nullità della notificazione eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 160 c.p.c. (Cass. Sez. 6, 11/05/2018, n. 11574, Rv. 648283-01; Cass. Sez. 3, 17/09/2025, n. 25500, Rv. 676669-01);

– nello stesso senso, questa Corte ha recentemente ribadito che il domicilio digitale del difensore coincide con l'indirizzo PEC comunicato all'Ordine di appartenenza e inserito nel ReGIndE, essendo irrilevante che un diverso indirizzo PEC risulti dall'INI-PEC; la notificazione effettuata a un indirizzo differente da quello presente nel ReGIndE è pertanto nulla (Cass. Sez. 1, 19/09/2025, n. 25708, Rv. 676218-01);

– nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che la notificazione della sentenza di primo grado era stata eseguita all'indirizzo PEC dell'avv. [redacted] estratto dall'INI-PEC e non dal ReGIndE, riportando nel ricorso il contenuto della relata di notificazione, nella quale il notificante aveva espressamente attestato di aver tratto l'indirizzo dal «registro INIPEC»; ha altresì specificato di avere sottoposto tale questione al giudice d'appello;

– a fronte di tale specifica allegazione, il Tribunale ha ritenuto valida la notificazione limitandosi a richiamare precedenti che valorizzano la centralità del domicilio digitale e la conoscibilità dell'indirizzo mediante l'INI-PEC, senza tuttavia procedere all'accertamento decisivo richiesto dalla censura, cioè se l'indirizzo utilizzato per la notificazione coincidesse effettivamente con quello inserito nel ReGIndE del difensore destinatario al momento della notificazione stessa;

– la sentenza impugnata ha dunque applicato un criterio giuridico non conforme al principio secondo cui, ai fini della validità della notificazione telematica al difensore e della conseguente decorrenza del termine breve d'impugnazione, assume rilievo esclusivamente l'indirizzo risultante dal ReGIndE, restando invece irrilevante la mera presenza

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

dell'indirizzo nell'INI-PEC; ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività è stata pronunciata in difetto del necessario accertamento circa la corrispondenza tra l'indirizzo PEC utilizzato per la notificazione della sentenza e quello dell'avv. [redacted] risultante dal ReGIndE, accertamento che riveste carattere decisivo ai fini della verifica dell'idoneità della notificazione a far decorrere il termine breve di impugnazione;

– il primo motivo deve pertanto essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, affinché proceda a nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto: «*In tema di notificazione della sentenza a mezzo posta elettronica certificata, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, per i soggetti iscritti nel Registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) l'indirizzo del destinatario al quale deve essere eseguita la notificazione è esclusivamente quello risultante da tale registro; la notificazione effettuata presso un diverso indirizzo PEC è nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c., restando irrilevante che detto indirizzo risulti dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).*»;

– col secondo motivo il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione dell'art. 285 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..», perché la sentenza notificata era una copia munita di formula esecutiva rilasciata "in proprio" all'avv. [redacted] quale difensore distrattario delle spese e non alla parte rappresentata; trattandosi di atto diverso da quello che avrebbe dovuto essere notificato ai fini dell'art. 285 c.p.c., la notificazione non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione e il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare tardivo l'appello;

– il motivo è infondato;

– la notificazione della sentenza, diretta alla parte ma presso il suo procuratore costituito domiciliatario "*ex lege*", è idonea a determinare la

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 325, comma 2, c.p.c., risultando irrilevante che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva (Cass. Sez. 1, 07/02/2020, n. 2974, Rv. 656997-01; analogamente, tra le altre, Cass. Sez. 6, 03/03/2015, n. 4260, Rv. 634556-01, e Cass. Sez. 3, 11/01/2025, n. 737, Rv. 673379-01);

– il predetto principio vale a maggior ragione nel caso *de quo*, atteso che la notificazione conteneva l'espressa dicitura «ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione»;

– in conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità;

p. q. m.

la Corte

accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 settembre 2026.

Il Presidente
Lina Rubino

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a